

BOZZE DI STAMPA

11 settembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza
artificiale (1146-B)**

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 4, sostituire le parole da: «e non deve», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, promuovendo, a tal fine, azioni di contrasto di attività digitali messe in atto da parte di Stati terzi e soggetti economici privati finalizzate ad interferire o condizionare con modalità occulte il dibattito sociale e politico dei cittadini italiani, a tutela degli interessi dello Stato italiano, nonché dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premessi che:

il provvedimento in discussione, al capo IV prevede «Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore»;

la sempre più ampia diffusione dell'Intelligenza Artificiale in, praticamente, ogni campo mostra certamente grandi potenzialità, ma anche rischi che non possono essere trascurati;

in particolare, i fornitori di modelli e sistemi di AI - per lo più multinazionali straniere con fatturati miliardari - negli ultimi anni hanno sistematicamente depredato materiale tutelato presente *online* in palese violazione delle norme europee e nazionali di tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

tali dati, oltre ad essere sottratti illecitamente, all'insaputa dei titolari e quindi senza il loro consenso, vengono utilizzati a scopo di profitto in diretta e sleale concorrenza nei confronti dei legittimi proprietari;

è ormai noto che i dati sono essenziali e indispensabili per l'attività delle AI generative. Proprio l'Italia è «seduta su una pentola d'oro»: il suo inestimabile patrimonio artistico - passato, presente e futuro;

l'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame - che interviene sui principi generali - ribadisce che l'attività dei modelli e dei sistemi di AI debba tutelare i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli ordinamenti nazionale ed europeo. Il diritto d'autore e la sua tutela rientrano tra i diritti fondamentali dell'UE,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a valutare l'opportunità di assicurare che l'obbligo di trasparenza sui dati impiegati per l'addestramento di modelli e sistemi di AI generativa sia effettivamente realizzato con la comunicazione pubblica ed esaustiva delle opere tutelate utilizzate;

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a garantire una effettiva protezione contro le clausole vessatorie nei contratti stipulati da attori, doppiatori, illustratori e tutti i professionisti che operano in ambito artistico e creativo.

EMENDAMENTO

Art. 5

5.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «costituito principalmente di microimprese e di piccole e medie imprese».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 6

G6.100

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" (A.S. 1146-B),

premesso che:

il provvedimento prevedeva originariamente una disposizione all'articolo 6 comma 2, introdotta durante l'esame presso il Senato, che stabiliva che i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini;

tale disposizione, fortunatamente soppressa durante l'esame in sede referente, avrebbe costretto tutti i fornitori di servizi IA in ambito pubblico a migrare su cloud italiani rischiando di mettere in crisi moltissimi piccoli operatori per i costi molto elevati;

tuttavia la mera soppressione della disposizione citata ha finito per non riconoscere tale possibilità neppure qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 6 del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico possano essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, qualora sussistano motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il divieto assoluto di finalizzare tali dati allo sviluppo e utilizzo di sistemi di identificazione biometrica negli spazi aperti al pubblico, sia in tempo reale, sia a posteriori».

Art. 19

19.1

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «o dall'autorità politica delegata» inserire le seguenti: «in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale».

19.2

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché».

19.3

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della cultura nonché».

19.4

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro dell'istruzione e del merito nonché».

19.5

BASSO, IRTO, FINA, NICITA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «dal Ministro della Difesa nonché».

19.9

NICITA, BASSO, IRTO, FINA, ZAMBITO, CAMUSSO, ZAMPA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Comitato di cui al comma 6 presenta, con cadenza annuale, predispone e trasmette al Governo una relazione annuale sullo stato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nel Paese e sugli ostacoli tecnologici e regolatori. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale di cui al comma 2, il Governo presenta alle Camere il disegno

di legge annuale per lo sviluppo e la regolazione dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella citata relazione annuale e di ogni altra iniziativa europea connessa all'intelligenza artificiale.».
